

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2618

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI GIULIO, FELICETTI NEVIO, MIANA, BRINI
FEDERICO, COLONNA, PERANTUONO, COCCIA,
MARGHERI, BERNARDINI, ANTONI, CONTI PIE-
TRO, CAPPELLONI, FORMICA, OLIVI, NICCOLI
BRUNO, BROCCOLI, BELARDI MERLO ERIASE**

Presentata il 21 dicembre 1978

Riforma dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di una presenza pubblica altamente qualificata ed incisiva nel mercato assicurativo, dal principio del secolo è oggetto di dibattiti appassionati e di tormentati interventi legislativi.

È del 4 aprile 1912 la legge n. 305 che determinava — su proposta del Gabinetto Giolitti — la nascita dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, cui veniva affidata, in regime di monopolio, la gestione delle assicurazioni sulla durata della vita umana. La legge prevedeva il superamento di tutte le attività private nel settore entro dieci anni. Il decennio di regime transitorio veniva a scadere il 31 marzo 1923.

Nel frattempo il fascismo era andato al potere. Nella relazione alla Camera dei deputati sulla conversione del decreto 29

aprile 1923 si legge che « il Governo, coerente ai suoi principi di sana libertà economica, non ha esitato a stabilire la fine del monopolio ». È una affermazione cinica, che il Governo fascista non esita a fare, volendo significare, anche per questo verso la sua natura di classe e la brutalità con cui saranno eliminati tentativi di regolamentazione dei processi economici più delicati ed importanti.

La cosiddetta « riforma » del 1923, tuttavia, se affermò l'abolizione del monopolio, non cancellò del tutto la realtà che la legge n. 305 aveva prodotto. L'Istituto come si riconosce nella ricordata relazione parlamentare, con i suoi 650 milioni di riserve matematiche e con i suoi quattro miliardi di capitali assicurati, già nel 1922 era diventato « uno strumento così poderoso di forza finanziaria da adoperare sia

ai fini della previdenza che ai fini più generali di pubblica utilità, da non potersi lasciare decadere». Perciò si decide la conservazione dell'INA a cui si dice di voler riservare « l'importantissima funzione di propulsore della previdenza e di moderatore del mercato assicurativo ».

In realtà, a parte la trasformazione da transitorio a definitivo del principio importantissimo della « Cessione legale », nessuna norma decisiva veniva fissata da parte dell'azienda di Stato della indispensabile funzione di propulsore della previdenza e di moderatore del mercato assicurativo. Ed è proprio dalla mancanza non certo casuale di norme precise, che sono derivati fenomeni negativi che sviluppatosi nel tempo, hanno finito per mettere in discussione lo stesso futuro dell'ente.

In realtà si è voluto che l'Istituto sviluppasse il suo apparato produttivo ricalcando le strutture tipiche dell'industria assicurativa privata, di cui l'azienda di Stato ha finito per acquisire tutte le anomalie (lavoro non protetto degli operatori periferici, esasperazione del sistema dell'appalto e sua distorsione, diversità di trattamento tra dipendenti direzionali e agenziali), senza riuscire tuttavia ad evitare che un progressivo processo di centralizzazione e burocratizzazione ne limitasse gravemente la capacità imprenditoriale.

La divaricazione tra il sistema produttivo periferico, abbandonato all'iniziativa degli agenti generali, ispirata alla logica del massimo profitto e la direzione generale, mutilata della sua funzione imprenditoriale dal processo di deresponsabilizzazione della dirigenza a seguito dell'affermarsi del principio inquinante della lottizzazione, è divenuta via via più marcata, producendo ulteriori fenomeni negativi.

Le strutture agenziali, troppo spesso espressioni di discutibili designazioni politiche e non di scelte professionali, hanno finito per assumere il ruolo di regolatrici autonome della propria attività e dunque determinanti ai fini della politica commerciale dell'Istituto imponendo scel-

te che hanno squilibrato il rapporto fra i vari rami, imponendo compensi provvigionali fra i più alti del mercato ed erogazioni variamente motivate che hanno inciso negativamente sui preoccupanti risultati industriali che hanno sconvolto e resa perversa la logica dell'appalto.

Queste le cause della crisi che ha investito l'azienda; crisi che non poteva non ripercuotersi sulle società controllate a cominciare da Le assicurazioni d'Italia, che denunciano gravi perdite, rilevanti squilibri finanziari e sconvolgenti episodi di malcostume come quello relativo all'Assifin che avrebbero meritato interventi moralizzatori rigorosi da parte del Consiglio di amministrazione e del Ministero vigilante. Si tratta di crisi grave che non può non preoccupare il legislatore.

Pertanto emerge in tutta la sua drammatica gravità l'impossibilità, allo stato attuale, della struttura pubblica di assolvere alla sua funzione istituzionale di regolazione, moderazione e moralizzazione di un mercato per un verso caratterizzato dalla posizione oligopolistica esistente nel settore e per altro verso caratterizzato da squilibri gravi provocati dalla presenza, ai suoi margini, di fasce avventuristiche e comunque dequalificate. Tutto questo in un momento nel quale urgenti e ineluttabili appaiono gli obiettivi di far corrispondere l'attività del sistema ai sempre più complessi bisogni di sicurezza dei cittadini e delle aziende, nonché alle esigenze di coinvolgimento del sistema assicurativo e delle sue ingenti risorse finanziarie alla logica della programmazione.

Da queste rapide osservazioni emerge la finalità del progetto di legge che si presenta. Esso si ispira ad una scelta di fondo in favore di un nuovo ente pubblico delle assicurazioni, ad una sua presenza sul mercato stesso in modo competitivo rispetto alle imprese private.

È una scelta che tiene conto di diverse considerazioni ma soprattutto del fatto che l'INA appare ancora struttura di apprezzabile consistenza economica, che l'INA stesso possiede una quota di circa un terzo del mercato assicurativo ed, infine, che i flussi finanziari potrebbero es-

sere attraverso l'INA più facilmente indirizzati, con opportuni controlli, e con nuovi strumenti operativi verso impieghi di carattere sociale.

Dunque, questo progetto di riforma si pone in contrasto con quelle ipotesi che vorrebbero una riduzione dell'INA ad ente di controllo con conseguente deroga o passaggio di attività a favore dell'Assitalia. Soluzioni simili finirebbero infatti per produrre una completa privatizzazione del mercato e andrebbero a gravare le strutture di una azienda come le Assicurazioni d'Italia, che deve essere profondamente risanata e ricondotta nel quadro di una politica industriale efficiente e programmata.

Apparirà chiaro invece come il progetto in questione si differenzi radicalmente nella sostanza rispetto alla situazione attuale e tenda a realizzare, a tutti i livelli, un potenziamento dell'ente pubblico indicando un tipo di collegamento nuovo tra le aziende del Gruppo INA, una profonda riforma del criterio di scelta degli organi di gestione, del loro modo di operare, nonché un generale riassetto dell'intera struttura organizzativa centrale e periferica del Gruppo INA medesimo.

Naturalmente, la realizzazione di tale progetto profondamente innovatore rende necessaria l'introduzione di una fase transitoria atta a garantire l'armonicità del trapasso.

Altro aspetto saliente del presente progetto consiste nel favorire la verifica delle attività svolte dall'INA fra l'altro mediante una apposita relazione annuale elaborata dal Consiglio di amministrazione da inviare alle Autorità all'uopo preposte. Tale verifica viene prevista:

sul piano funzionale attraverso l'opera di vigilanza del Ministero del tesoro (nell'ambito della ipotesi del trasferimento della vigilanza governativa sul settore assicurativo dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato alla più congeniale competenza del Ministero del tesoro);

sul piano politico attraverso un effettivo vaglio critico del Parlamento sulla base della predetta relazione.

Evidentemente la relazione conterrà le elaborazioni delle informazioni raccolte nel corso dell'esercizio, opportunamente argomentate e criticamente disaminate sulla base della pluriennale esperienza acquisita dall'Istituto.

Nell'ottica di un rilancio sul mercato dell'Ente di Stato il progetto espressamente prevede che l'Istituto eserciti anche il ramo danni sia pure indirettamente attraverso la società collegata Le Assicurazioni d'Italia il cui pacchetto azionario sia detenuto dall'INA medesimo.

Inoltre, pur non contemplandosi l'identità dei Consigli di amministrazione viene stabilita l'identità della Presidenza dei due Enti. S'intende con ciò realizzare una armonica correlazione nella struttura organica e funzionale fra i due enti e una politica univoca da parte dei medesimi nell'ambito del mercato assicurativo.

Per quanto riguarda la società Pravevidentia, tenuto conto delle limitate dimensioni dell'azienda e della ridottissima sfera delle sue attività, si è giudicato necessaria l'estinzione della Società stessa con cessione del portafoglio all'INA per il ramo vita e all'Assitalia per i rami danni.

Certamente il nuovo rapporto organico fra le aziende del Gruppo INA avrebbe relativo significato e scarso rilievo se ad esso non si accompagnasse una sostanziale riforma del criterio degli organi gestionali, del loro modo di operare, nonché un generale riassetto dell'intera struttura organizzativa del Gruppo INA medesimo.

Precisamente si ritiene che le persone chiamate a far parte del Consiglio di amministrazione dell'INA (compreso il direttore generale), dovrebbero essere dotate di una documentata preparazione ed esperienza in materia di assicurazione. In particolare dovrebbero possedere una specifica competenza almeno in una delle seguenti discipline: statistico-attuariale, amministrativo-contabile, economico-finanziaria e del diritto delle assicurazioni.

Specificamente viene previsto anche:

a) il rinvio della nomina del presidente (e del vice presidente) dell'Istituto

alle norme della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

b) la limitazione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione a nove, soddisfacendo così l'esigenza di rendere meno pletorico e, quindi, più funzionale il Consiglio e superando con ciò la formazione del comitato permanente;

c) l'attribuzione di particolari funzioni al Consiglio di amministrazione in ordine alla formulazione di proprie proposte per la nomina del direttore generale (e ciò per evitare che tale nomina, realizzandosi al di fuori di ogni intervento dell'organo amministrativo dell'Istituto, provochi la formazione di due poteri traenti ognuno la propria legittimità da decisioni dell'Esecutivo), in ordine alla obbligatorietà della redazione di piani nazionali e pubblici per l'investimento delle disponibilità dell'Istituto (per sottrarre questo settore delicatissimo di attività a spinte irrazionali e clientelari), in ordine alla nomina degli amministratori e all'indirizzo e al controllo delle società alle quali l'Istituto abbia delle partecipazioni (per evitare interferenze lesive dell'autonomia del Consiglio e delle strategie industriali del Gruppo);

d) la formazione a livello regionale e nazionale di consulte per la prevenzione e la previdenza, aventi lo scopo di sottolineare il ruolo insostituibile dell'Istituto — espressione dell'interesse pubblico nel settore — nell'impegno volto a far avanzare nel paese la coscienza di un modo più razionale di considerare i problemi della sicurezza, i cui costi, in termini economici ed anche di vite umane, appaiono gravissimi;

e) l'attribuzione di importanti e prolificanti compiti di gestione e di controllo al Consiglio di amministrazione, attraverso la istituzione di Sezione Speciali fortemente responsabilizzate, in direzione dei rami danni e in direzione delle gestioni speciali affidate per legge all'Istituto.

Il progetto di riforma prevede inoltre una modifica radicale del tipo di gestione delle attuali agenzie superando la diatriba tra gestione in appalto e gestione diretta. Nel quadro di tale modifica è prevista una

ristrutturazione di tutta l'organizzazione centrale e periferica che può sintetizzarsi nei seguenti punti:

a) istituzione di direzioni a livello regionale (o interregionale) — per entrambi gli Enti — con funzioni tecnico-amministrativo-contabili, che rappresentano anche un decentramento di funzioni operative attualmente esercitate dalle due direzioni generali;

b) una nuova configurazione strutturale delle attività delle aziende generali, tendente ad attribuire alle nuove agenzie (agenzie di produzione) soltanto i compiti inerenti l'acquisizione dei contratti (salvo, peraltro, l'acquisizione in particolari contratti a carattere nazionale o comunque pubblico da demandare alla direzione generale o alla direzione regionale), lo incasso dei premi, la conservazione del portafoglio, il pagamento delle prestazioni, sottraendo, quindi, agli attuali compiti delle Agenzie le attività contabili ed amministrative che, peraltro, costituiscono una parte preponderante del loro lavoro. In pratica si tratta di trasformare le Agenzie in centri vitali di produzione;

c) una sostanziale e razionale revisione dell'attuale competenza territoriale delle 167 agenzie generali, di massima suddividendo queste ultime in relazione alla potenzialità economica delle zone assegnate e trasformando le sub-agenzie di qualsiasi tipo in agenzie di produzione;

d) una revisione delle attuali procedure tecnico-amministrativo-contabili ispirata al nuovo schema organico sopra accennato (anche già di per sé elimina la duplicazione del lavoro amministrativo-contabile attualmente svolto dalle agenzie generali e dalla direzione generale) tendente, fra l'altro, ad utilizzare vantaggiosamente i mezzi elettronici più idonei ed adeguati.

In conclusione il progetto in esame intende realizzare un Ente pubblico delle assicurazioni che dovrà muoversi secondo il criterio dell'efficienza e della razionalità, nonché un tipo nuovo di organizzazione periferica che comporta praticamente una gestione ravvicinata del servizio alle esigenze dell'utenza attraverso le Direzioni regionali, lasciando in pratica solo la pro-

duzione alla iniziativa e alla gestione agenziale tanto meglio se si configureranno come strutture cooperativistiche. Se ciò sembra da un lato sanzionare definitivamente l'appalto nella produzione (a parte la possibilità, come accennato, di gestioni cooperativistiche), dall'altro modificata di fatto l'attuale concetto di Agenzia generale e ridimensiona in modo radicale il ruolo dell'agente, spesso semplice titolare di una rendita di posizione, e, comunque costoso intermediario « provato » nel campo della produzione.

Abbiamo così sottolineato gli aspetti più rilevanti della proposta di legge, che non manca tuttavia di altre significative affermazioni che si evidenziano dalla lettura dei singoli articoli.

Risulta evidente nel complesso l'obiettivo che ci si propone per l'immediato. È in atto uno sforzo importante per riqualificare il settore assicurativo, per adeguarlo alle esigenze crescenti della società, per inserirlo nella logica della programmazione recuperandolo dall'isolamento in cui interessi conservatori l'hanno confinato e dalle distorsioni in cui interessi avventuristici l'hanno in parte precipitato.

Momento ineludibile di questo sforzo è senza dubbio costituito dalla definizione di più puntuali indirizzi e strumenti per attuare con efficacia i delicatissimi compiti della vigilanza e controllo del comparto.

Ma altrettanto ineludibile all'interno di questa strategia è il momento della presenza pubblica. Di qui il problema urgente del recupero della credibilità, della efficienza dell'Azienda di Stato e del suo ri-

lancio produttivo, (l'andamento produttivo dell'INA nell'ultimo decennio è stato caratterizzato da una progressiva caduta che si evidenzia dalle seguenti cifre, che si riferiscono alla quota tenuta dall'azienda nel ramo vita: periodo 1960-63 quota del 44 per cento, periodo 1964-65 quota del 33 per cento, periodo 1969-73 quota del 33 per cento, periodo 1974-77 quota del 28 per cento) del superamento, in tempi brevi, di tutte le distorsioni e anomalie che ne hanno impacciata, appesantita, mortificata la funzione.

Le conseguenze di questa situazione sono drammaticamente evidenti. Il ramo vita, e certamente non solo a causa del pesante processo inflattivo, è in costante, preoccupante regredire. In questo settore l'Azienda di Stato ha mostrato la sua complessiva incapacità di spostare l'interesse dei cittadini verso il risparmio assicurativo, attraverso lo studio di forme di copertura stimolanti, moderne, idonee a coprire la vasta area lasciata del risparmio delle famiglie e della previdenza.

Un recupero, dunque, volto anzitutto a salvare ed esaltare un grande patrimonio pubblico e un insostituibile strumento di difesa degli interessi della collettività.

Ma anche a contribuire, nella particolare congiuntura in cui è avviato il processo di integrazione del settore assicurativo nel sistema Comunitario, alla riqualificazione e razionalizzazione del settore al fine di metterlo in condizione di utilizzare pienamente le complessive potenzialità del mercato e di impiegarne capacità tecniche e risorse ai fini della ripresa economica nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita le assicurazioni sulla vita in tutte le loro possibili forme, all'interno ed all'estero, nonché le assicurazioni del ramo danni a mezzo de Le Assicurazioni d'Italia, il cui pacchetto azionario è inalienabile.

Le polizze di assicurazione sulla vita emesse dall'Istituto sono garantite dallo Stato.

L'Istituto ha funzioni di propulsore della previdenza, di qualificatore del mercato assicurativo e di coordinatore di interventi dello Stato nel settore.

ART. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

L'ordinamento dell'Istituto è disciplinato da uno statuto organico predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni di merito del Parlamento.

ART. 3.

L'Istituto ha facoltà di accettare, previa autorizzazione del Ministro vigilante, la cessione dei portafogli di imprese nazionali ed estere, alle condizioni fissate dal Consiglio di amministrazione.

Per effetto delle cessioni di cui sopra, l'Istituto rimane sostituito all'impresa assicurativa cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dai rispettivi contratti.

L'Istituto può trasformare le aliquote di partecipazione degli assicurati agli utili

delle singole Imprese in corrispondenti riduzioni dei premi, cui gli assicurati sono obbligati in virtù dei contratti ceduti all'Istituto stesso.

ART. 4.

Il presidente ed il vicepresidente dell'Istituto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dal Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri. La nomina del presidente e del vicepresidente dell'Istituto è sottoposta alla disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'Istituto.

Il presidente dell'Istituto assume di diritto la presidenza de « Le Assicurazioni d'Italia ».

ART. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è parimenti costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dal Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

1) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

2) il vicepresidente dell'Istituto che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento;

3) il direttore generale dell'Istituto come membro di diritto;

4) cinque membri scelti tra persone di provata competenza nelle discipline tecnico-attuariali, amministrative, economiche-finanziarie e del diritto delle assicurazioni, designati dal Ministero del tesoro;

5) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I componenti delle categorie 1) 2) 3) durano in carica quattro esercizi, com-

preso quello in corso all'atto della nomina e continuano a svolgere le proprie funzioni sino a quando non vengono nominati i successori. Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i membri nominati nel corso del quadriennio stesso.

Nessun funzionario dello Stato può far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Gli emolumenti, ai componenti del Consiglio di amministrazione sono stabiliti, sotto forma di gettoni di presenza con decreto del Ministro del tesoro.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle proposte di modifica dello Statuto;

2) sulle proposte di nomina e di revoca del direttore generale dell'Istituto;

3) sulla istituzione anche per conto delle Assicurazioni d'Italia di sedi, uffici, nonché sulla struttura tecnica organizzativa ed amministrativa dell'Istituto;

4) sugli schemi di tariffe dei premi per le singole forme di assicurazioni e sui relativi tipi di polizza;

5) sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione;

6) sulla cessione da parte di imprese di portafoglio di assicurazione, sui trattati di riassicurazione e su eventuali altri accordi con imprese di assicurazione;

7) sulle norme per la partecipazione agli utili degli assicurati e degli enti produttori;

8) sui regolamenti interni di assicurazione, sulle condizioni che regolano i rapporti dell'Istituto con gli addetti alla attività produttiva, sul capitolato tipo che regola i rapporti dell'Istituto con le Agenzie di produzione;

9) sulla nomina dei Direttori regionali di cui coordina l'attività al fine di

garantirne la coerenza con le direttive del Consiglio di amministrazione;

10) sulla gestione e sull'impiego diretto, con esclusione di ogni forma di gestione fiduciaria, di ogni disponibilità, sulla base di programmi da predisporre tenendo conto delle normative vigenti, nonché delle proposte raccolte da ogni direzione regionale, avendo particolare attenzione alle esigenze del Mezzogiorno;

11) sui bilanci e sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

12) sulla nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Collegi sindacali delle imprese di assicurazione e di società e nei confronti delle quali l'Istituto abbia assunto partecipazioni, nonché sulle disposizioni atte a coordinare e controllare l'attività delle imprese e società medesime;

13) su tutti gli atti comunque attinenti alla gestione e all'attività dell'Istituto.

Lo statuto organico determina le competenze del presidente e del direttore generale. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, determina la assegnazione di incarichi nel proprio ambito al vicepresidente ed ai singoli consiglieri, che ne rispondono al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione sovraintende a tutti gli affari che riguardano il personale.

Le delibere sono trasmesse al Ministro entro trenta giorni dalla loro adozione.

Le delibere di cui ai punti 1) 4) 7) sono approvate con decreto dal Ministro del tesoro. Le delibere di cui ai punti 6) 10) 11) e 12) diventano esecutive se entro trenta giorni dalla loro comunicazione al Ministro vigilante, non vengono annullate per motivi di legittimità.

ART. 7.

Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro del te-

soro, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dirige i servizi tecnici-amministrativi, firma tutti gli atti, contratti e documenti inerenti alla gestione dell'Istituto.

ART. 8.

La funzione dei sindaci dell'Istituto è esercitata da un Collegio nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e composta da cinque sindaci effettivi e tre supplenti.

Esso è costituito da un rappresentante del Ministero del tesoro - direzione generale del tesoro di grado non inferiore a primo dirigente, che lo presiede e da quattro funzionari dello Stato designati dal Ministro del tesoro.

Con decreto del Ministro del tesoro si stabiliscono il modo e la misura delle retribuzioni dei sindaci. La durata in carica del Collegio è stabilita in un quadriennio e coincide con l'analogo periodo di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione delle categorie 1), 2) e 4) di cui all'articolo 5. Essi continuano a svolgere le proprie funzioni sino a quando non vengono nominati i successori.

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno gli obblighi di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione a mezzo di un proprio magistrato che assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

ART. 9.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni ha struttura organizzativa e produttiva funzionalmente decentrata ed articolata su basi regionali od interregionali tramite direzioni regionali o interregionali che espli-

cano l'attività anche per conto de Le Assicurazioni d'Italia.

Compiti delle direzioni sono:

1) attendere al coordinamento ed alla gestione di tutte le attività amministrative dell'Istituto a livello regionale;

2) provvedere alla organizzazione ed alla raccolta sul territorio della produzione, servendosi di agenzie di produzione;

3) curare la amministrazione del portafoglio;

4) programmare in esecuzione delle direttive del Consiglio di amministrazione la politica commerciale dell'Istituto nell'ambito regionale;

5) proporre, sentite le regioni, i programmi di investimento che concorrono alla formazione del piano nazionale di impiego delle disponibilità dell'Istituto;

6) predisporre iniziative intese a promuovere la prevenzione e la previdenza.

ART. 10.

Sono istituite presso le direzioni regionali dell'Istituto consulte regionali con il compito di esprimere parere preventivo sui programmi di cui al punto 6) del precedente articolo 9.

Le consulte regionali sono costituite da rappresentanti degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e degli organi periferici dello Stato che svolgono le funzioni in materia di prevenzione riservate allo Stato e i rappresentanti degli organismi regionali e degli enti locali che esercitano le funzioni in materia di prevenzione ad essi trasferite o delegate o rispettivamente attribuite, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

ART. 11.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede alla costituzione delle se-

guenti Sezioni speciali di indirizzo e di controllo:

1) sezione per le assicurazioni nei rami danni, cui è affidato il compito di attendere in particolare al coordinamento dell'attività dell'Istituto, con le attività delle Assicurazioni d'Italia;

2) sezione per le gestioni speciali cui è affidato il compito di controllare che gli specifici adempimenti istituzionali si svolgano in armonia con le finalità perseguite dallo Stato nel settore.

La responsabilità delle sezioni è affidata al presidente dell'Istituto.

Ogni sezione è tenuta semestralmente a presentare per l'approvazione al Consiglio di amministrazione una relazione della propria attività.

Le norme per il funzionamento delle Sezioni speciali sono stabilite da apposito regolamento che il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad approvare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

È istituita presso l'INA la Consulta nazionale per la prevenzione e la previdenza con il compito di esprimere pareri e di coordinare tutti gli interventi in tema di prevenzione e di previdenza. La Consulta è presieduta dal presidente dell'Istituto ed è composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero dell'industria, del Ministero del tesoro, da rappresentanti delle regioni e dei comuni, nonché di enti, consorzi, associazioni nazionali operanti in materia di prevenzione e previdenza e altresì dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

La Consulta è chiamata entro il 31 dicembre di ogni anno ad esprimere il proprio parere sul piano annuale di iniziative che il Consiglio di amministrazione

ne dell'Istituto deve elaborare per stimolare attività intese a promuovere la prevenzione e la previdenza.

ART. 13.

L'Istituto ha impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli impiegati addetti alla produzione.

I rapporti tra l'Istituto e gli impiegati sono regolati da contratti di impiego privato vigenti per la categoria.

È fatto divieto agli impiegati ed ai tecnici dell'Istituto, di acquisire compensi provvigionali per affari a qualsiasi titolo stipulati dall'Istituto.

ART. 14.

L'Istituto provvede alla raccolta degli affari attraverso le agenzie di produzione, gli impiegati addetti alla produzione, le proprie direzioni regionali, il proprio servizio centrale assunzione rischi di interesse collettivo.

Non sono dovute provvigioni per gli affari raccolti attraverso le direzioni regionali ed il servizio centrale assunzione rischi di interesse collettivo.

Gli impiegati addetti alla produzione sono nominati dalla direzione generale su proposta delle direzioni regionali. La loro attività è coordinata da Ispettorati di produzione, istituiti presso le direzioni regionali. Il trattamento degli impiegati addetti alla produzione è regolato dal contratto nazionale di lavoro.

Le Agenzie di produzione sono organizzate dalle direzioni regionali, possono costituirsi anche nella forma cooperativistica e sono tenute ad operare nelle zone loro assegnate. Le zone sono determinate tenendo conto della situazione socio-economica del territorio. Il trattamento riservato alle Agenzie di produzione è fissato negli appositi capitoli di nomina. Le Agenzie di produzione sono tenute alla osservanza delle norme relative ai contratti di lavoro dei dipendenti e delle norme previdenziali di legge.

In caso di inadempienza la direzione generale dell'INA, sentite le direzioni regionali competenti, revocherà, decorsi tre mesi nei quali l'agenzia non abbia totalmente recepito le normative di cui sopra, il mandato.

Alle agenzie di produzione, cui è fatto divieto di costituire qualsiasi forma di sub-appalto, la direzione regionale dell'Istituto è tenuta ad assicurare la assistenza di Ispettori tecnici da essa dipendenti ed assegnati alle singole provincie e zone.

ART. 15.

Il servizio di riscossione dei premi è eseguito di norma direttamente dagli assicurati anche a mezzo degli uffici postali e/o di aziende di credito.

Quando viene eseguito dalle agenzie di produzione l'Istituto riconosce ad esse un compenso per il rimborso delle spese sostenute la cui entità è fissata nel capitolato di nomina.

Le norme per la gestione di tale servizio sono stabilite nel regolamento.

ART. 16.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma stabilita con proprio decreto dal Ministro del tesoro; il bilancio dell'Istituto, con la relazione del Consiglio di Amministrazione e con quella dei sindaci, con allegati i bilanci di tutte le gestioni speciali ed unitamente al bilancio consolidato di tutte le partecipazioni, deve essere inviato al Ministro del tesoro e da questi trasmesso al Parlamento.

Ogni anno l'Istituto provvederà altresì alla redazione di una relazione tecnico-economica sulla situazione del mercato assicurativo e sulla situazione dell'Istituto rispetto ad esso, che parimenti deve essere inviato al Ministro del tesoro e da questi trasmesso al Parlamento ai fini della elaborazione di indirizzi di program-

mazione per il settore in rapporto alla situazione economica nazionale.

Il Parlamento esamina il bilancio e la relazione e rinvia all'Istituto tramite il Ministro del tesoro, le proprie osservazioni. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, appositamente convocato, è tenuto entro un mese a pronunciarsi sulle osservazioni svolte dal Parlamento.

ART. 17.

Ai fini della redazione della relazione di cui al secondo comma dell'articolo 16, l'Istituto nazionale delle assicurazioni richiede e le imprese private sono tenute a fornire tutti i dati necessari alla acquisizione dei più completi elementi di analisi e di orientamento del mercato assicurativo.

ART. 18.

L'Istituto è tenuto ad assumere iniziative di coordinamento e di sostegno sul mercato di imprese di assicurazione operanti nella forma di società cooperative, mutue assicurazioni e società di mutuo soccorso, società per azioni con partecipazione dello Stato e/o enti pubblici, comunque non inferiore al 5 per cento.

ART. 19.

Degli utili annuali dell'Istituto vengono prelevati:

- a) una quota non inferiore al 10 per cento per la riserva ordinaria;
- b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dallo statuto.

Della parte rimanente, il 3,75 per cento è devoluto a favore del personale di cui all'articolo 13, nelle proporzioni e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

Degli utili residuali, una quota può essere devoluta ai sensi dell'articolo 6 a

titolo di partecipazione degli assicurati diretti, nonché, tramite le singole compagnie private e per la parte dei rischi da esse cedute, agli assicurati indiretti.

La parte residua è versata al Tesoro dello Stato.

ART. 20.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad acquisire la totalità del capitale azionario della compagnia La Previdentia e a promuoverne la fusione per incorporazione.

ART. 21.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro promuove la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, cui è affidato il compito di predisporre il programma tecnico e finanziario di adeguamento delle strutture dell'Istituto alla nuova disciplina da realizzarsi entro il termine massimo di anni due, nonché le necessarie modifiche dello statuto organico.

Entro sei mesi il programma deve essere presentato al Ministro del tesoro e da questi trasmesso al Parlamento.

ART. 22.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge continua ad applicarsi la normativa vigente ivi compresa quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive integrazioni e modificazioni.